

PROTOCOLLO FINANZIARIO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

SOLLECITI di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Maurice SCHUMANN,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Mario PEDINI,
Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. J. M. A. H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

S. E. Walter SCHEEL,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

S. E. Franco Maria MALFATTI,
Presidente della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

S. E. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGİL,
Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Nel quadro dell'Associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, la Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente protocollo, alle misure atte a promuovere lo sviluppo della Turchia mediante uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto da tale paese.

Articolo 2

1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca europea per gli investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti d'investimento che:

- a) contribuiscono all'aumento della produttività dell'economia turca e in particolare mirano a dotare di una migliore infrastruttura economica, di un'agricoltura a reddito più elevato nonché di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura — pubblica o privata — della gestione;
- b) favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione;
- c) si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore.

3. Quanto alla selezione dei progetti d'investimento, nell'ambito delle disposizioni anzidette:

- a) possono essere finanziati solo progetti individualizzati;
- b) in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell'economia.

4. Sarà riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.

Articolo 3

1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca europea per gli investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri della Comunità.

2. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 195 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L'eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sarà utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalità previste nel presente protocollo.

3. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il più regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere — entro limiti ragionevoli — un ammontare proporzionalmente più elevato.

4. All'ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtù del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalità o una parte dei versamenti.

Articolo 4

1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo di quest'ultimo.

2. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

3. Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della Comunità hanno accesso, a parità di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente protocollo.

Articolo 5

1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.

2. I prestiti che si riferiscono agli investimenti a redditività diffusa o differita possono essere concessi per la durata massima di trent'anni e fruire di un periodo di franchigia di ammortamento fino ad otto anni. Il saggio d'interesse di tali prestiti non potrà essere inferiore al 2,5 % all'anno.

3. I prestiti che si riferiscono al finanziamento di progetti a redditività normale, il cui importo non può essere inferiore al 30 % dell'importo annuo dei prestiti concessi alla Turchia, possono essere assoggettati alle condizioni seguenti:

- a) durata e periodo di franchigia determinati dalla Banca — nei limiti previsti al paragrafo 2 — in condizioni atte a facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti;
- b) saggio d'interesse che non potrà essere inferiore al 4,5 % all'anno.

4. I prestiti di cui al paragrafo precedente possono essere accordati tramite organismi turchi appropriati.

La scelta dei progetti da finanziare tramite tali organismi nonché le condizioni alle quali le somme prestate dalla Banca saranno riprestate dall'organismo o dagli organismi intermediari alle imprese beneficiarie sono subordinate all'accordo preventivo della Banca.

5. Le somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, che non devono essere utilizzate immediatamente dagli organismi intermediari per l'ammortamento dei prestiti della Banca, sono centralizzate in un conto speciale; il loro impiego è subordinato all'accordo della Banca.

Articolo 6

1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della Comunità.

2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d'importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti d'investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica.

3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale ed in conformità delle finalità dell'Accordo di Associazione.

Articolo 7

Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.

Articolo 8

Il concorso che ai sensi del presente protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia e degli Stati membri della Comunità.

Articolo 9

1. Durante l'applicazione del presente protocollo, la Comunità esaminerà la possibilità di completare l'ammontare dei prestiti di cui all'articolo 3 con prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti con proprie risorse e alle condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potrà raggiungere 25 milioni di unità di conto.

2. Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditività normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato.

3. A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca europea per gli investimenti nonché gli articoli 4, 7 e 8 del presente protocollo.

Articolo 10

Un anno prima della scadenza del presente protocollo, le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell'assistenza finanziaria per un nuovo periodo.

Articolo 11

Il presente protocollo è allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Articolo 12

1. Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la Comunità, con una decisione del

Consiglio presa conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità e notificata alle parti contraenti dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Finanzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo finanziario.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Financieel Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Mali Protokolün altına imzalarını atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig.

Brüksel'de, yirmi üç Kasım bin dokuz yüz yetmiş gününde yapılmıştır.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaşkanlığı adına

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGİL
